

# LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LE PROLOCO

(AVV. GABRIELE SEPIO 19 GIUGNO 2020)

## NOVITÀ ADEGUAMENTI STATUTARI

### Inquadramento sistematico

A seguito dell'entrata in vigore del CTS (3 agosto 2017), si è aperta una fase transitoria e di adeguamento, nella quale gli enti non profit sono chiamati a valutare se e in che modo collocarsi all'interno del Registro unico nazionale, in considerazione delle proprie modalità operative e alla luce delle nuove opportunità offerte dalla riforma.

Le **APS**, se vorranno mantenere la loro qualifica, potranno **adeguare i propri statuti alle disposizioni del Codice entro il 31 ottobre 2020** (art. 101, comma 2, del CTS, così come modificato dal decreto Cura Italia, art. 35) e potranno farlo con una **procedura semplificata**.

Allo stesso modo, gli enti non profit che ad oggi non rivestono queste qualifiche potranno valutare se assumerle, alla luce di tutte queste novità, tramite l'iscrizione alle relative sezioni del RUNTS.

Le **APS** che si adeguano entro il **31 ottobre** possono adottare le modifiche statutarie con le modalità e le **maggioranze previste per l'assemblea ordinaria**.

La semplificazione, tuttavia, riguarda unicamente le **modifiche statutarie di mero adeguamento**, vale a dire:

- le modifiche volte ad adeguare gli statuti alle nuove **disposizioni inderogabili**;
- o ad introdurre clausole **che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria**.

Trattandosi di modifiche derivanti dalla necessità di adeguare gli statuti ad un nuovo intervento normativo, inoltre, è prevista un'agevolazione sotto il profilo fiscale, in termini di **esenzione dall'imposta di registro** (art. 82, comma 3 del CTS).

### Proroga del termine per modifiche statutarie e approvazione dei bilanci

L'art. 35 del D.L. 18/2020 ha infatti **prorogato al 31 ottobre 2020** il termine per l'**adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma del Terzo settore** degli statuti di Onlus, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e imprese sociali, originariamente fissato al 30 giugno.

Pertanto, sarà possibile per questi enti continuare a beneficiare, entro il nuovo termine del 31 ottobre 2020, della semplificazione che consiste nell'approvazione con le **maggioranze dell'assemblea ordinaria** delle modifiche di "mero adeguamento" alla riforma (ossia quelle modifiche volte ad adeguare lo statuto a disposizioni inderogabili, o ad escludere l'applicazione di disposizioni derogabili con apposita clausola statutaria).

## Requisiti statutari

### Costituzione

Le APS devono essere costituite in **forma di associazione**, riconosciuta o non riconosciuta, da un **numero non inferiore a 7 persone fisiche** o, rispettivamente a **3 organizzazioni di volontariato** o a **3 associazioni di promozione sociale**.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore, esso deve essere integrato entro un anno. Se ciò non avviene e l'ente non ha formulato richiesta di migrazione in un'altra sezione del Runts, viene cancellato dal registro.

Le APS possono ammettere come associati anche altri ETS (non dotati della relativa qualifica) o altri enti senza scopo di lucro (non iscritti al RUNTS), a condizione che il **numero di questi ultimi non sia superiore al 50% del numero delle APS**.

Quest'ultimo limite non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a 500 associazioni di promozione sociale.

### Denominazione

La denominazione deve obbligatoriamente contenere l'indicazione di **"associazione di promozione sociale"** oppure l'acronimo **"APS"**.

**Facoltativa**, invece, è l'indicazione di **"ente del Terzo settore"** o l'acronimo **"ETS"** (Circolare Ministero del Lavoro n. 20/2018).

Durante il periodo transitorio, l'acronimo APS potrà essere utilizzato solo dagli enti che risultano iscritti nei registri di settore (art. 101, comma 3, CTS e nota direttoriale del Ministero del Lavoro, del 29 dicembre 2017).

L'utilizzo della nuova denominazione recante l'indicazione ente del terzo settore/l'acronimo ETS (sul sito, nella corrispondenza, nei rapporti con i terzi, nelle comunicazioni al pubblico), è **subordinato all'effettiva iscrizione nel RUNTS**.

Per cui, laddove le APS intendano integrare la loro denominazione con l'acronimo ETS, dovranno inserire nello statuto una **clausola che preveda l'integrazione automatica**, alla data di iscrizione nel RUNTS, della **denominazione sociale** (circolare del Ministero del Lavoro n. 20/2018).

Un'analogha clausola, sospensivamente condizionata, potrà essere inserita dagli enti costituiti successivamente al 3 agosto 2017 che intendano acquisire la qualifica di APS.

### Attività di interesse generale

Oltre alla forma associativa, gli statuti delle APS dovranno uniformarsi alle regole specifiche previste dal CTS per tale categoria di enti (artt. 32- 35 del CTS) con riferimento in particolare:

- ai destinatari delle attività di interesse generale svolte;
- alle modalità di svolgimento delle attività di interesse generale.

Quanto al primo aspetto, **caratteristica distintiva** delle APS è quella di **rivolgere le proprie attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi**.

Con riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di interesse generale, le APS devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

La prevalenza dei volontari associati viene garantita limitando l'assunzione di lavoratori dipendenti e l'impiego di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In questo caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (art. 36 CTS).

La nuova disposizione è più specifica rispetto al precedente art. 18 della legge n. 383/2000, che prevedeva la possibilità di avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi solo in caso di particolare necessità.

I due parametri (50% dei volontari e 5% degli associati) dovrebbero trovare applicazione alternativamente e non cumulativamente. Ai fini del calcolo, tra i volontari vanno ricompresi sia i soggetti non associati, sia i soci che prestino attività di volontariato all'interno dell'ente.

Non è necessario che lo statuto richiami espressamente le disposizioni che limitano l'impiego di lavoratori nell'attività (artt. 33, comma 1, e 36), in quanto sono immediatamente applicabili, anche in mancanza di un'espressa previsione in tal senso.

Come per gli altri ETS, anche per le APS sarà indispensabile individuare nello statuto una o più attività di interesse generale tra quelle elencate nell'art. 5 del CTS, anche attraverso il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo. In un'ottica di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività stesse e diano declinate in maniera specifica le finalità perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente.

Trattandosi di adeguamento obbligatorio, sarà applicabile la modalità di deliberazione semplificata (art. 101, comma 2 CTS).

L'esercizio di attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale è facoltativo. Tuttavia, laddove l'ente intenda avvalersi di tale possibilità, l'esercizio delle attività diverse da quelle di interesse generale dovrà essere espressamente consentito dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Non è necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza.

## Volontari

Altro adeguamento opportuno per le APS riguarda la regolamentazione dell'attività svolta dai volontari all'interno dell'ente, con specifico riferimento ai rimborsi da attribuire a questi ultimi.

Ai sensi dell'art. 17 del CTS, i volontari non possono ricevere una retribuzione per l'attività, ma solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente.

Tali spese possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione

del volontario, **purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili** e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

In sede di adeguamento, quindi, sarebbe **opportuno individuare nello statuto l'organo competente a deliberare sui rimborsi.**

## **Democraticità**

In quanto associazioni, le APS devono rispettare il principio di democraticità di cui all'art. 21 del CTS, in base al quale l'atto costitutivo deve indicare i **requisiti per l'ammissione di nuovi associati** e la **relativa procedura**, secondo **criteri non discriminatori**, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.

Il principio di democraticità trova una specificazione nella disciplina delle APS, ove è previsto che **non possono assumere la qualifica di APS** le associazioni che dispongono **limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni** di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il **diritto di trasferimento**, a qualsiasi titolo, **della quota associativa** o che **collegano**, in qualsiasi forma, **la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale** (art. 35, comma 2, del CTS).

Sembra ammissibile prevedere la possibilità di escludere l'associato non in regola con il pagamento della quota associativa. È discusso, invece, se sia lecito limitare il diritto di voto ai soli associati maggiorenni (in senso contrario, Cass., ordinanza n. 23228 del 4/10/2017, secondo la quale, in questo caso, il diritto di voto degli associati minorenni può essere esercitato tramite i rappresentanti legali).

## **Ordinamento e amministrazione**

In tema di **organo amministrativo**, alle APS si applicano le disposizioni generali previste per le associazioni del Terzo settore (artt. 26 e ss.), che impongono il rispetto delle **cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.** (non può essere nominato amministratore l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) e della normativa societaria su **conflitto di interessi** (art. 2475-ter c.c.) e **responsabilità** (art. 2392 e ss. c.c.). Inoltre, la **maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.**

## **Regime fiscale degli enti associativi**

Sotto il profilo fiscale va considerato che gli statuti delle APS dovranno altresì rispettare i requisiti previsti dall'art. 148 comma 8 del Tuir e dall'art. 4 comma 4 del DPR 633 del 1972. Va infatti segnalato che l'art. 148 Tuir sarà applicabile alle APS fino all'efficacia dei nuovi regimi fiscali del CTS (termine di cui all'art. 104 comma 2 del CTS), mentre le agevolazioni IVA di cui all'art. 4 del DPR 633/72 continueranno ad applicarsi alle APS anche in seguito.

Pertanto, lo statuto dovrà rispettare anche i seguenti requisiti:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.